

Sentenza n. 139/04

**Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la corte d'appello di Trieste
sezione lavoro**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Eduardo TAMMARO Presidente

Dott. Sergio GORJAN Consigliere

Dott. Mario PELLEGRINI Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 99 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2003

TRA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, rappresentati e difesi dall'avv. X del foro di Gorizia con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Udine via Leopardi n. 118, giusto mandato in calce al ricorso in appello, depositato il 4.6.2003;

APPELLANTI

E

1) Y in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, con domicilio eletto in Trieste, via xx n. x presso l'Ufficio dell'Avvocatura come da cenno in comparsa depositata il 26.8.2004;

APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto della causa: Pubblica Amministrazione categorie e qualifica.

Appello alla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 93/2003 dd. 3.4.2003.

Causa decisa all'udienza di discussione del 30.9.04.

Causa chiamata all'udienza di discussione il 30.9.2004.

CONCLUSIONI

Degl'appellanti: in totale riforma della sentenza n. 93/03 del Tribunale di Pordenone accertarsi e dichiararsi la disparità di trattamento esistente sia all'interno della stessa categoria degli insegnanti tecnico-pratici, che nei confronti dei codocenti laureati, accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel ruolo di VII livello sia sotto l'aspetto giuridico che economico con riconoscimento retroattivo, a far data dalla immissione in ruolo, tenendo conto degli anni di preruolo prestati nel medesimo insegnamento, in via subordinata, dichiararsi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 46 legge 11.7.1980 n. 312, nella parte in cui prevede che i docenti forniti di diploma vengano inquadrati nella VI qualifica funzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Costituzione, con conseguente rimessione degli atti all'Alta Corte.

In ogni caso, condannare il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Dell'appellato Ministero: in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata decisione, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria o, comunque, la decadenza sostanziale del diritto azionato dagli appellanti principali con i ricorsi depositati in data 8.2.2002,

in subordine in ogni caso respingere l'appello proposto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Spese del grado rifeuse.

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 4.6.2003 e notificato alla controparte in uno col decreto presidenziale di fissazione udienza il 25.9.2003, gli appellanti in rubrica indicati, tempestivamente, gravava la

sentenza n. 93/03, resa il 3.4.2003 dal giudice addetto alle controversie di lavoro presso il Tribunale di Pordenone.

Era accaduto che gli odierni appellanti, tutti insegnanti tecnico-pratici di ruolo, deducendo d'esser inquadrati nella categoria VI, mentre in realtà espletavano attività di insegnamento in tutto parificata a quella dei colleghi laureati, chiedevano d'attingere anch'essi all'inquadramento nella VII, siccome avvenuto per alcuni loro colleghi pur in possesso del solo diploma di scuola superiore. Resistette, ritualmente, in prime cure il Ministero evocato in causa, contestando la fondatezza della pretesa ed in particolare negava che il prof. 11 espletasse attività di insegnanti tecnico-pratico.

All'esito della trattazione, il Giudice di prima istanza rigettò la domanda dei ricorrenti, osservando che non sussistevano i requisiti di legge per l'inquadramento richiesto, posto che la legge 312/80 non lo consentiva e che la disparità di trattamento derivava dalla diversità delle situazioni.

Insorgevano con tempestivo appello le persone indicate in rubrica, deducendo le seguenti censure: erroneamente, il Primo Giudice ebbe a stringatamente motivare il suo rigetto della loro domanda non considerando che, ex lege 1074/71, esista disparità di trattamento con altri insegnanti tecnico-pratici che in seguito a conseguimento di speciale abilitazione possono esser inquadrati nella VII categoria,

erroneamente il Tribunale non ebbe a considerare che oramai le funzioni tra gli insegnanti tecnico pratici ed i docenti laureati appaiono essere identiche, anche a seguito della legge 124/99,

erroneamente il primo Giudice non ebbe a considerare che, oramai, diversamente dal diverso inquadramento previsto dalla legge 312/80, essi espletavano prestazioni in tutto identiche a quelle dei colleghi laureati, inquadrati al VII livello, sicchè doveva conseguire un identico trattamento economico e normativo,

doveva, se la nuova posta dalla legge 312/80, impediva l'accoglimento della loro pretesa, esser sollevata questione di legittimità costituzionale della medesima per evidente disparità di trattamento.

Pertanto gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza con l'accertamento del loro diritto al diverso inquadramento, a far data dalla loro immissione in ruolo, con ogni conseguenza economica e normativa.

Resisteva il Ministero evocato, contestando la fondatezza del gravame e svolgendo appello incidentale in punto mancato rilievo della carenza di giurisdizione del Giudice ordinario, con comparsa depositata il 26.8.2004 e notificata agli appellanti il 9.8.2004.

Osservava il Ministero come per le questioni afferenti al periodo antecedente al 30.6.1998, ex dec. Leg. 80/98, la lite doveva esser radicata avanti il Giudice amministrativo, sicchè erroneamente gli appellanti ebbero ad adire il Giudice ordinario anche per la loro pretesa di diverso inquadramento afferente periodo precedente a tale data.

All'udienza pubblica del 30.9.2004, le parti comparivano, avanti la Corte, e discutevano la questione, richiamandosi alle conclusioni dianzi ritrascritte.

Quindi la Corte adottava soluzione come da dispositivo, pubblicamente letto.

Motivi della decisione

L'appello principale è infondato e va rigettato, mentre va accolto quello incidentale articolato dall'Amministrazione.

Erroneamente il primo Giudice ebbe a non esaminare il difetto di giurisdizione sulla scorta dell'osservazione che il Ministero, rappresentato da un funzionario e, non già, dall'Avvocatura, in sede di conclusioni chiese solo il rigetto della domanda, richiamandosi solo alle argomentazioni di merito svolte nei suoi scritti.

Difatti, non solo in detti scritti era proposta eccezione afferente il difetto di giurisdizione, ma tale questione non è rimessa esclusivamente a deduzione di parte, bensì può esser esaminata ex officio anche dal Giudice.

Comunque, il Ministero ha proposto al riguardo specifica impugnazione incidentale, sicchè questa Corte non può esimersi dall'esame della questione afferente la giurisdizione per i fatti genetici di diritti intervenuti prima del 30.6.1998.

Invero riguardo alla decorrenza del richiesto diverso inquadramento, le parti appellanti non ebbero nel ricorso introduttivo a fissare con chiarezza quanto richiesto, limitandosi ad invocare un tanto dalla loro immissione in ruolo, alcuni, senza nè documentare nè almeno indicare quando, per ciascuno d'essi, un tanto avvenne.

Quindi, già la domanda appariva piuttosto carente sotto tal profilo, ai limiti dell'indeterminatezza.

Comunque, apprendo dalla narrativa e dai pochi documenti depositati che tutti gli appellanti operano quali insegnanti tecnico pratici, alcuni anche inseriti in ruolo, da ben prima della ripartizione di giurisdizione operata con il dec. Leg. 80/98, non può la Corte che rilevare come per tutti i fatti genetici del diverso inquadramento in causa rivendicato e conseguenti diritti economici o normativi, antecedenti alla data crimine del 30.8.1998, la cognizione spetta al Giudice amministrativo, siccome indicato dalla Ministrero appellato.

Conseguentemente la Corte deve rilevare e dichiarare la conseguente carenza di giurisdizione del Giudice ordinario adito al riguardo.

Con relazione al merito della controversia per quanto attiene a fatti genetici del diverso inquadramento rivendicato successivi al 30.6.1998, osserva, in limine, la Corte come il gravame principale mosso s'appalesi inammissibile in relazione alla posizione di 11, posto che l'appellante non spende una parola per criticare l'argomentazione, del tutto diversa rispetto alla generalità degli altri appellanti, esposta dal Tribunale per rigettare la sua domanda.

Invero, anche l'11 si limita a svolgere le medesime critiche elevate dai coppedellanti, benchè la sua posizione specifica sia stata partitamente esaminata dal primo Giudice e decisa in forza dia argomentazione diversa e specifica.

L'assenza di specifici motivi di gravame circa l'argomentazione in concreto svolta dal primo Giudice per rigettare la domanda dell'11 comporta l'inammissibilità del gravame da questo mosso.

Con relazione alle argomentazioni critiche, mosse dagli altri appellanti, osserva la Corte come in concreto questi si limitino a riprodurre la propria opinione di prime cure, senza svolgere una critica alle argomentazioni esposte dal Tribunale per rigettare la domanda.

Anzi, parte appellante s'esenta da un tanto, asserendo che le motivazioni di sentenza sono laconiche, pur osservando che il Tribunale ha ancorata la sua decisione a specifiche norme di legge.

Viceversa il Giudice pordenonese, con efficacia, ha anzitutto messo in risalto il dato normativo positivo – art. 46 legge 321/80 -, in forza del quale i ricorrenti risultano inquadrati al livello VI, mentre i docenti teorico pratici, muniti di laurea, ex professo sono inquadrati al VII livello.

Il primo Giudice ha, poi, esaminata la situazione concreta al fine di valutare l'esistenza di una non manifesta disparità di trattamento ai fini dell'esistenza di vizio d'illegittimità costituzionale.

Così il Tribunale ha messo in risalto come la circostanza che alcuni insegnanti teorico pratici risulti inquadrata al superiore livello derivi da decisioni giurisprudenziali fondate su argomentazioni poi ritenute non valide dalla stessa Giustizia Amministrativa, che con deliberazioni del Consiglio di Stato, puntualmente ricordate nella sentenza gravata, ha chiarito l'erronea precedente interpretazione del medesimo Giudice e confermata la legittimità dell'inquadramento conseguente a legge.

Così, il primo Giudice ha chiarito che con la legge 124/99 non v'è stata abrogazione nè esplicita né implicita della regola posta dalla legge 312/80, in quanto v'è stata un'equiparazione tra insegnanti e docenti teorico pratici ai fini della valenza dell'attività di insegnamento - voto deliberativo in seno al consiglio di classe -, ma esclusivamente a tale fine senza una omologazione delle posizioni.

Difatti, il docente continua a trattare la materia assegnata sotto l'aspetto teorico, mentre l'insegnante continua a trattare l'aspetto applicativo della stessa materia.

La nuova norma comporta solo che la valutazione dell'allievo per i due aspetti risulti non più formulata unitariamente dal docente ma da ciascuno degli insegnanti separatamente per quanto di loro competenza.

Pertanto, la norma del 1999 ha confermato la diversità delle situazioni, in cui si trovano ad operare i docenti e gli insegnanti teorico pratici, non già ha omologate in tutto e per tutto tali posizioni, come opinano i ricorrenti.

Sulla scorta di tali osservazioni il primo Giudice non ha rilevato alcuna situazione di discriminazione o vizi di legittimità costituzionale della norma, ancor oggi in vigore, ad inquadramento dei ricorrenti.

Difatti, il Tribunale ha messo ben in risalto come il diverso inquadramento sia conseguenza del diverso titolo di studio - diploma scuola superiore o laurea - richiesto per divenire insegnante o docente teorico pratico, e tale diversità risulta conservata in concreto, in quanto la materia oggetto d'insegnamento agli allievi è effettivamente diversa - aspetti teorici ovvero aspetti preminentemente pratici -.

Dunque, risultando esistere diversità di posizioni non si configura alcun possibile vizio di legittimità costituzionale in presenza di diversità di trattamento normativo tra soggetti, che pur partecipano entrambi all'attività d'insegnamento ma per aspetti diversi, qualitativamente.

Stante l'inutilità dell'esposto gravame in presenza di corretta ed esaustiva sentenza di prime cure, non reputa la Corte vi siano ragioni per derogare al canone ordinario, ex art 91 cpc, in tema di spese di lite.

Spese poste a carico solidale degli appellanti in favore dell'Amministrazione e tassate, d'ufficio, in globali €1.500,00 di cui €1.000,00 per onorari.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, sezione Lavoro, rigetta l'appello principale, proposto da 1 ed altri con il ricorso depositato il 4.6.2003,

accoglie l'appello incidentale mosso dal Ministero x depositato il 26.8.2004 e pertanto in parziale riforma della sentenza n. 93/03 resa il 3.4.2003 del Tribunale di Pordenone, che nel resto conferma, dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda originaria proposta dagli attori con relazione a fatti e diritti antecedenti al 30.6.1998, condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del grado, liquidate in €1.500,00 d'ufficio, di cui €1.000,00 per onorari.

Trieste, 30 settembre 2004

Il Presidente
Eduardo Tammaro

Il Consigliere rel.
Sergio Gorjan
Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria oggi 12 OTT. 2004

Il Cancelliere